

## Incentivi

### GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

# Da dichiarare solo le erogazioni che hanno natura di contributo

## Sono esclusi i corrispettivi per prestazioni, le retribuzioni e i risarcimenti

PAGINA A CURA DI  
**Franco Roscini Vitali**

Finalmente il buon senso ha prevalso. Il decreto crescita chiarisce, seppur con qualche ombra, gli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche introdotti dalla legge sulla concorrenza 124/2017.

L'articolo 35 del decreto riscrive i commi 125 e seguenti della legge, che tanto hanno fatto discutere a causa della scarsa chiarezza del testo normativo, dell'inadeguato coordinamento con altre disposizioni vigenti e dell'entità sproporzionata delle sanzioni.

Infatti, la legge del 2017 ignorava alcune norme vigenti: per esempio, gli obblighi d'informativa delle imprese, previsti nell'articolo 2427 del Codice civile, che detta il contenuto della nota integrativa.

In proposito, il legislatore dovrebbe evitare di introdurre obbli-

ghi che riguardano il bilancio di esercizio delle imprese, con norme collocate al di fuori di quelle dettate dagli articoli dal 2423 al 2435-ter del Codice civile che disciplinano la redazione del bilancio, integrate sul piano tecnico dai principi contabili nazionali.

In caso contrario, per imprese e professionisti diventa sempre più difficile coordinare e applicare norme collocate in ambiti diversi. Redigere la nota integrativa in modo completo è già un compito impegnativo, perché non tutti gli adempimenti sono compresi nell'articolo 2427: per esempio, anche gli articoli 2423-bis, comma 2 e 2426 n. 2 prevedono obblighi d'informativa; tuttavia, si tratta di disposizioni che fanno parte delle norme sul bilancio, mentre nel caso delle erogazioni pubbliche siamo al di fuori da tale ambito.

Dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione, introdotta dal decreto crescita, disciplina gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 2195 del Codice civile (comma 125-bis) e, separatamente, le fondazioni, associazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri previste dal decreto legislativo n. 286/98 (comma 125).

Per le imprese, l'obbligo d'infor-

mativa riguarda bilanci di esercizio e bilanci consolidati.

Dal punto di vista oggettivo è ora chiaro che l'informativa riguarda le erogazioni, che hanno natura di *contributi*, cioè le erogazioni non riferite ad un rapporto sinallagmatico: l'obbligo non riguarda gli importi inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

Come rilevato da Assonime e Cndcec, la prima importante novità è che, per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, terzo settore e mondo delle imprese, sono esclusi i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali agevolazioni fiscali e contributi che sono erogati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. La disciplina di trasparenza della legge sulla concorrenza riguarda i rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio, in denaro o in natura, a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

La seconda novità, in linea con l'interpretazione della circolare Assonime n. 5/19 e del documento del Cndcec del 15 marzo 2019, è il chiarimento che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle at-

### PROBLEMA E SOLUZIONI

#### I buchi della legge

La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017) aveva disciplinato gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche percepite dalle imprese, lasciando però perplessità per la scarsa chiarezza, la mancanza di coordinamento con altre norme in materia e le sanzioni che sono apparse sproporzionate

#### I chiarimenti principali

Adesso il decreto crescita interviene chiarendo soprattutto le questioni fondamentali. La prima è che le erogazioni da rendere note devono avere la natura di contributo e non devono essere ricevute in base a un regime generale che dà accesso effettivo alle agevolazioni a qualsiasi soggetto sia nelle condizioni fissate dalle norme. La seconda questione chiarita è che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per incarico ricevuto oppure che erano dovute a titolo di risarcimento

tribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Il legislatore della legge del 2017 ha ignorato le norme sul bilancio, non solo, come accennato, l'obbligo d'informativa contenuta nell'articolo 2427 del Codice civile, ma anche l'articolo 2425 che detta lo schema di conto economico e che prevede, nel punto A.5) l'iscrizione degli altri ricavi «con separata indicazione dei contributi in conto esercizio».

I principi contabili nazionali, poi, illustrano la contabilizzazione dei contributi i quali sono iscritti, oltre che nella citata voce A.5), anche nell'area finanziaria del conto economico quando riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società portati in detrazione alla voce C.17) «interessi ed altri oneri finanziari» (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono compresi nella voce C.16 «altri proventi finanziari»).

Nella voce A.5) sono inclusi contributi estranei alla disposizione in commento, concordati tra le parti di un rapporto sinallagmatico, relativi per esempio, all'acquisto di materiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Microimprese.** Gli adempimenti per i soggetti che non sono tenuti a redigere la nota integrativa

## È sufficiente la pubblicazione su internet

Le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa, in particolare le micro-imprese definite dall'articolo 2435-ter del Codice civile, assolvono l'obbligo relativo all'informativa mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet o, in mancanza di questi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Qui la norma del decreto crescita contiene una "sorpresa" perché comprende in tale ambito anche le imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, ovvero le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata, obbligate a redigere la nota integrativa, seppure in forma abbreviata.

Pertanto, le imprese che redigono la nota integrativa in forma abbreviata dovrebbero comun-

que fornire l'informativa sui siti internet o sui portali dell'associazione di categoria.

Inoltre, non si comprende perché alle micro-imprese non sia stata data la possibilità, già prevista dal tracciato XBRL, di fornire l'informativa in calce allo stato patrimoniale unitamente alle altre informazioni previste dall'articolo 2435-ter, relativa ai numeri 9 e 16 dell'articolo 2427.

L'obbligo d'informativa riguarda le somme «effettivamente erogate», pertanto si applica il principio "di cassa" e non quello di competenza che presiede le norme di redazione del bilancio: in ogni caso, le somme eventualmente incassate dalle imprese in anticipo rispetto alla competenza, sono presenti in bilancio in quanto "riscontate", ovvero iscritte nei Risconti passivi.

L'impressione è di un legisla-

tore pasticciatore che non conosce le norme di redazione del bilancio e comunque lontano dall'esigenza delle imprese, ma questa non è una novità.

La nuova formulazione disciplina gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenute associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/98: le informazioni sono pubblicate sui siti internet o sui portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno.

L'obbligo per le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, introdotto dal decreto legge n. 113/18, è

ora collocato nel comma 125-sexies, per distinguerlo dal resto della disciplina.

Come nella formulazione originaria, il comma 126 è dedicato agli obblighi in capo agli enti e alle società controllate dalle amministrazioni dello Stato che effettuano erogazioni pubbliche.

Resta invariato il comma 128, sulla trasparenza ai sensi dell'articolo 26 del decreto n. 33/13 quando il beneficiario fa parte di un gruppo.

Infine, importanti novità riguardano il regime sanzionato-

### LE ALTERNATIVE

Informazioni e importi vanno resi noti sul sito aziendale. In mancanza ci si deve avvalere dei portali delle associazioni di categoria

Rispetto alla precedente formulazione che prevedeva la restituzione delle somme ricevute, è ora stabilito che la sanzione in caso d'inosservanza degli obblighi è pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con importo minimo di 2.000 euro. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Competente ad irrogare la sanzione è la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio o quella vigilante o competente per materia. Il 1° gennaio 2020 è il termine a partire dal quale l'inosservanza degli obblighi comporta l'irrogazione della sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA